



**Alla c.a. Responsabile aziendale
addetto alla gestione della
sicurezza e delle problematiche
ambientali**

In vista della conclusione dell'anno solare e lavorativo, poniamo alla Vs. cortese attenzione le principali e inderogabili prossime scadenze riguardanti problematiche ecologico/ambientali e di sicurezza/igiene dell'ambiente di lavoro.

Sommario:

- Settore 1: ACQUE
- Settore 2: EMISSIONI
- Settore 3: RIFIUTI
- Settore 4: AUT. UNICA
AMBIENTALE
- Settore 5: SICUREZZA E
IGIENE DEL
LAVORO
- Settore 6: VARIE
- Settore 7: SCADENZE

SETTORE 1 – ACQUE

1.1 - ACQUE POZZO PRIVATO

1.1.1 Denuncia annuale dei quantitativi d'acqua pubblica derivati

Le aziende che derivano acque pubbliche in Lombardia (da pozzo sorgente o da corso d'acqua superficiale), così come prescritto dal Regolamento Regionale 2/2006 art. 33, dovranno presentare all'Amministrazione Provinciale/Città Metropolitana di competenza per territorio entro il **31.03.2016** la Denuncia annuale delle Acque Derivate nell'anno 2015 utilizzando la modulistica prevista dalla D.G.R. 7/3235 del 26/01/2001, a disposizione presso i ns. uffici. La denuncia potrà essere presentata anche su supporto informatico, accompagnato da apposita distinta e previa compilazione delle schede di cui all'allegato "A" della D.G.R. 7/3235, tramite apposito software scaricabile sul sito www.regione.lombardia.it.

Per la Città Metropolitana di Milano gli utenti dovranno utilizzare il Servizio Web disponibile all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.mi.it>.

Chi ha incaricato la ns. Azienda della redazione di tale dichiarazione o chi è intenzionato ad avvalersi di tale servizio dovrà trasmetterci, entro e non oltre il **20.01.2016**, i seguenti dati:

- ❖ volume di acqua prelevato da pozzo/i o da corso d'acqua superficiale durante l'anno 2015;
- ❖ copia della denuncia presentata per l'anno 2014, con indicazione delle eventuali variazioni occorse.

1.1.2 Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - Riscossione contributi prelievo acque di falda (pozzi)

Come lo scorso anno, ci sono giunte alcune segnalazioni circa alcuni solleciti pervenuti alle aziende, dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, per la riscossione dei contributi arretrati per il prelievo di acqua di falda (pozzi) nei comuni appartenenti al territorio di competenza dello stesso. Tale comunicazione si riferisce a quanto indicato all'art. 90, comma 7 della L.R. 31/2008. La comunicazione in questione fa inoltre memoria che i consumi di acqua prelevata da pozzo devono essere comunicati, oltre che alla Provincia/Città Metropolitana di competenza, anche al Consorzio entro il 31.03 dell'anno successivo. Si consiglia, previo approfondimenti con associazioni di categoria e/o Enti competenti, di accertarsi dell'obbligo di tale comunicazione dalla quale potrà scaturire da parte del Consorzio l'eventuale pagamento dei canoni arretrati.

1.2 - ACQUE DI SCARICO

1.2.1 Prescrizioni autorizzazioni allo scarico

Si ricorda a tutte le aziende di verificare sulla propria autorizzazione allo scarico in essere l'eventuale prescrizione di inoltrare agli Enti delle copie dei certificati analitici relativi ai controlli effettuati nel corso dell'anno precedente sulle acque scaricate.

1.2.2 Rinnovo autorizzazioni allo scarico in fognatura/acque superficiali **Si ricorda di verificare la scadenza dell'autorizzazione allo scarico.**

Si segnala che le autorizzazioni in essere (non ancora sottoposte al regime di AUA) hanno validità di quattro anni e devono essere rinnovate almeno 1 anno prima della scadenza o in seguito a variazioni quali/quantitative significative dello scarico. Il rinnovo o la modifica sostanziale dell'autorizzazione dovrà essere presentata (salvo particolari esclusioni) come AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) ai sensi del DPR 59/13. I nostri uffici sono a Vs. disposizione per la predisposizione della pratica per il rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

1.2.3 Denuncia acque reflue scaricate

L'art. 155 del D.Lgs. 152/06 prevede per gli scarichi industriali che la tariffa del servizio di fognatura e di depurazione sia determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate.

Le aziende sono pertanto tenute a dichiarare annualmente le caratteristiche quali/quantitative degli scarichi secondo le modalità, formati e scadenze previste dai singoli Regolamenti di utenza.

Per le aziende i cui scarichi idrici sono gestiti da AMIACQUE S.r.l. e MM MILANO la scadenza è il **31.01.2016**; per le aziende i cui scarichi idrici sono invece gestiti da PREALPI SERVIZI e BRIANZACQUE la scadenza di presentazione è il **28.02.2016**.

La modulistica è a disposizione presso i ns. uffici.

Chi ha incaricato la ns. Azienda della redazione di tale dichiarazione o chi è intenzionato ad avvalersi di tale servizio dovrà presentarci, entro e non oltre il **12.01.2016**, i seguenti dati:

- ❖ volume di acqua prelevato da pozzo e/o acquedotto nell'anno 2015 (allegare copia delle bollette; in mancanza di quella relativa all'ultimo periodo, comunicare la lettura del contatore);
- ❖ consumi di elettricità nell'anno 2015;
- ❖ certificati analitici dei reflui relativi all'anno 2015 (compresi quelli effettuati dall'Ente Gestore);
- ❖ copia della denuncia presentata per l'anno 2014, con indicazione delle eventuali variazioni occorse.

SETTORE 2 – EMISSIONI

2.1 **Rinnovo autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del DPR 203/88**

Si ricorda che ai sensi dell'art. 281 c.1 del D.Lgs 152/06, per uno **stabilimento esistente** e già autorizzato ai sensi del DPR 203/88 il gestore deve presentare una nuova domanda di autorizzazione secondo il seguente calendario (si omette di riportare le scadenze già trascorse):

- **Tra il 1/01/2014 ed il 31/12/2015** per le autorizzazioni rilasciate dal 1/01/2000 al 29/04/2006

Con circolare n. 22315/2010, la Regione Lombardia ha stabilito un proprio calendario per la presentazione delle istanze di rinnovo come di seguito indicato (si omette di riportare le scadenze già trascorse):

- **Autorizzazioni rilasciate dal 1/1/2003 al 29/4/2006:** Tra l'1/1/2015 ed il 31/12/2015

Se la domanda è presentata nei termini, l'esercizio degli stabilimenti può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente. Si evidenzia inoltre che, qualora intervengano modifiche "sostanziali" e "non sostanziali" ad impianti già autorizzati, le stesse devono essere preventivamente autorizzate dall'autorità competente (Provincia/Città Metropolitana).

Il rinnovo o la modifica sostanziale dell'autorizzazione dovrà essere presentata (salvo particolari esclusioni) come AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) ai sensi del DPR 59/13.

Si segnala a coloro ne avessero la necessità che la ns. struttura è a disposizione sia per effettuare il rinnovo delle autorizzazioni sopra dette che le indagini alle emissioni in atmosfera secondo i criteri e le modalità previste dalla vigente normativa.

2.2 **EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DA IMPIANTI CON ATTIVITA' IN DEROGA (EX RIDOTTO INQUINAMENTO) REGIONE LOMBARDIA – TRASMISSIONE BILANCIO DI MASSA.**

Si ricorda che la Regione Lombardia con DDS 532/09 e succ. modifiche ed agg. ha fissato la scadenza del 31 marzo di ogni anno per l'invio del bilancio di massa dei COV, qualora applicabile.

Pertanto, **entro il 31.03.2016**, gli impianti autorizzati in conformità agli allegati tecnici n. 4 (Produzione prodotti in vetroresine) – 7 (Verniciatura oggetti in legno) – 8 (Verniciatura oggetti in metallo e/o vetro) - 33 (Verniciatura oggetti in plastica e/o vetroresina) devono **inviare al dipartimento ARPA competente il bilancio di massa** relativo all'utilizzo di COV nel periodo 01/01/2015 - 31/12/2015.

2.3 **GAS FLUORURATI – Regolamento (UE) n. 517/14 e Dichiarazione fgas (Rif. D.P.R. 43/13 art. 16) Regolamento (UE) n. 517/2014 del 16.04.2014:**

Con riferimento alla ns. precedente Circolare n. 09/2015, si ricorda che il Reg. n. 517/2014, entrato in vigore il 09.06.2014 ed applicabile dal 01.01.2015, ha ridefinito il quadro normativo sui gas fluorurati ad effetto serra abrogando il precedente Reg. n. 842/2006.

Tra le novità più importanti introdotte dal nuovo regolamento, si segnala:

- l'estensione del campo di applicazione del "vecchio" Reg. n. 842/06 anche agli "autocarri frigoriferi" (veicoli a motore di massa superiore a 3,5 tonn che montano celle frigorifere), ai "rimorchi frigoriferi" e alle apparecchiature con funzionamento a "ciclo Rankine" (trasformazione di calore in lavoro);
- il cambiamento di classificazione degli impianti che non sono più identificati per contenuto in "Kg" di Gas Fluorurati, bensì in base al loro effettivo potenziale potere di riscaldamento globale, ovvero in "tonnellate equivalenti di CO2" ottenute dal prodotto del GWP (Global Warming Potential) del f-gas considerato per il quantitativo in tonnellate contenute nel circuito.

Viene infatti modificata la soglia di obbligatorietà delle visite periodiche e della compilazione del libretto di impianto (in precedenza stabilita in 3 Kg di FGAS contenuto nell'apparecchiatura) con un nuovo parametro basato sulle tonnellate di CO2 equivalente.

Le nuove tempistiche di controllo sugli impianti sono le seguenti:

- a) tra le 5 e 50 tonnellate di CO2 equivalente almeno una volta ogni 12 mesi;
- b) tra le 50 e 500 tonnellate di CO2 equivalente almeno una volta ogni sei mesi;
- c) sopra le almeno 500 tonnellate di CO2 equivalente ogni tre mesi.

Si consiglia pertanto di verificare con i Vs. manutentori esterni autorizzati l'eventuale applicabilità delle modifiche introdotte dalla nuova normativa alla Vs. realtà aziendale.

Dichiarazione fgas (Rif. D.P.R. 43/2013 art. 16):

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 16 del DPR n. 43/2012 (attuazione del Reg. n. 842/2006), **entro il 31.05.2016** gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 5 tonnellate di CO2 equivalente o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell'Ambiente, tramite Ispra, una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

Coloro che non ottemperano nei termini previsti agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 16, c. 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.

Si consiglia pertanto di verificare con i propri fornitori incaricati alla manutenzione degli impianti i dati necessari alla presentazione della dichiarazione in questione.

SETTORE 3 – RIFIUTI

3.1 Denuncia MUD

In ragione delle continue proroghe dell'entrata in vigore del SISTRI, alla data odierna risulta che anche per il 2016 sembrerebbe confermato l'obbligo della presentazione della dichiarazione MUD relativamente al 2015.

Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti devono inoltrare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia di appartenenza entro il **30.04.2016** la dichiarazione in materia ambientale (MUD – Modello Unico di Dichiarazione).

Chi ha incaricato la ns. Azienda della redazione di tale dichiarazione o chi è intenzionato ad avvalersi di tale servizio dovrà presentarci, entro e non oltre il **31.01.2016**, i documenti / dati di seguito riportati:

- ❖ fotocopie dei Registri di Carico-Scarico rifiuti (anno 2015) adeguatamente compilati in ogni loro parte;
- ❖ fotocopie dei Formulare d'Identificazione (anno 2015) indicanti il peso effettivo verificato a destino ("quarta copia");
- ❖ eventuali variazioni dei dati fiscali avvenute durante l'anno 2015 (Ragione sociale, Legale Rappresentante, n. addetti, ect.);
- ❖ delega per trasmissione telematica della denuncia.

I consueti versamenti dei diritti di segreteria a favore della CCIAA saranno effettuati in modo cumulativo da Arcadia Consulting S.r.l. mediante l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronici (carta di credito). La quota del versamento dei diritti di segreteria da noi anticipata pari a € 10,00 per ogni unità locale (salvo variazioni dell'ultimo momento), Vi verrà successivamente addebitata tramite fattura.

3.2 – Scadenze inderogabili per RECUPERATORI / TRASPORTATORI RIFIUTI SPECIALI

Le aziende autorizzate all'attività recupero/smaltimento di rifiuti speciali ai sensi del D.Lgs. 152/06 (non ancora sottoposte al regime di AUA) devono effettuare il rinnovo della domanda di autorizzazione alla Provincia/Città Metropolitana di competenza con frequenza decennale per le autorizzazioni rilasciate in via ordinaria, o con frequenza quinquennale per le autorizzazioni rilasciate con procedura semplificata. Per le aziende rientranti nella procedura semplificata, il rinnovo o la modifica sostanziale dell'autorizzazione dovrà essere presentata (salvo particolari esclusioni) come AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) ai sensi del DPR 59/13.

Sempre con frequenza quinquennale devono presentare il rinnovo anche le aziende autorizzate al trasporto dei rifiuti speciali ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Se la domanda viene presentata oltre i termini stabiliti, l'impresa deve produrre una nuova domanda di iscrizione e pertanto non può operare fino alla nuova iscrizione definitiva.

Si ricorda inoltre che entro il **30.04.2016**:

* i TRASPORTATORI di rifiuti che effettuano l'attività a titolo professionale dovranno versare il consueto diritto annuale di iscrizione all'Albo;

* i RECUPERATORI di rifiuti autorizzati con procedura semplificata dovranno versare alla Provincia/Città Metropolitana di competenza il diritto di iscrizione annuale. Inoltre anche i TRASPORTATORI conto proprio di rifiuti da loro stessi prodotti, che si sono iscritti presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, dovranno anch'essi versare il diritto annuale di iscrizione all'Albo pari a € 50,00.

Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione d'ufficio dell'iscrizione che permane fino a quando non viene effettuato il versamento.

3.3 – CONAI

Si ricorda che, così come previsto dal D.Lgs. 152/06, tutti i produttori (compresi gli importatori) e gli utilizzatori di imballaggi devono aderire al CONAI secondo le procedure e le modalità previste dal Consorzio stesso (vedasi la Guida e la Modulistica pubblicata sul sito www.conai.org).

Si ritiene pertanto opportuno che verifichiate, anche in ragione dei frequenti controlli effettuati nell'ultimo periodo dallo stesso consorzio, di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente. Vi ricordiamo a tal proposito i principali adempimenti:

- Adesione al CONAI con il relativo versamento della quota di partecipazione;
- Versamento del contributo CONAI dovuto sia per le attività di importazione che per l'attività di produzione di imballaggi mediante presentazione della periodica dichiarazione;
- Eventuale richiesta di esenzione dal contributo CONAI per l'attività di esportazione mediante apposita modulistica di richiesta.

Si ricordano infine le principali scadenze riferite alle dichiarazioni di Import/export imballaggi:

- ❖ **20 Gennaio 2016**: Dichiarazione annuale (anno di riferimento 2015) o trimestrale (periodo Ottobre – Dicembre 2015) del tipo e della quantità di imballaggi importati (per aziende che hanno adottato la procedura di dichiarazione annuale o trimestrale);
- ❖ **31 Marzo 2016**: Dichiarazione dei quantitativi di imballaggi esportati;
- ❖ **20 Aprile 2016**: Dichiarazione trimestrale (periodo Gennaio – Marzo 2016) del tipo e della quantità di imballaggi importati (per aziende che hanno adottato la procedura di dichiarazione trimestrale);
- ❖ **20 Luglio 2016**: Dichiarazione trimestrale (periodo Aprile – Giugno 2016) del tipo e della quantità di imballaggi importati (per aziende che hanno adottato la procedura di dichiarazione trimestrale);
- ❖ **20 Ottobre 2016**: Dichiarazione trimestrale (periodo Luglio – Settembre 2016) del tipo e della quantità di imballaggi importati (per aziende che hanno adottato la procedura di dichiarazione trimestrale);
- ❖ **20 di ogni mese**: Dichiarazione mensile del tipo e della quantità di imballaggi importati (per aziende che hanno adottato la procedura di dichiarazione mensile).

La modulistica e la relativa procedura da adottare è disponibile sul sito www.conai.org.

3.4 – SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI - SISTRI

Così come comunicatoVi con ns. Circolare 01/2015, il Decreto Legge 31.12.2014, n. 192 (noto come "Milleproroghe") pubblicato sulla GU n. 302 del 31.12.2014 ed entrato in vigore il giorno stesso, ha previsto che le sanzioni connesse all'operatività del sistema verranno applicate **a partire dal 01.01.2016**, salvo proroghe dell'ultimo giorno.

Fino a questo termine continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi previgenti (tenuta dei registri di carico - scarico rifiuti e formulari d'identificazione) con le relative sanzioni.

Si ricorda inoltre di effettuare **entro il 30.04.2016** il pagamento del contributo SISTRI relativo all'anno 2016 e di comunicare gli estremi del pagamento all'interno dell'apposita sezione della chiavetta USB ricevuta dal Ministero dell'Ambiente. L'omesso pagamento del contributo, nei termini previsti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500,00 a € 93.000,00.

3.5 – DENUNCIA AREE TASSABILI (TASSA / TARIFFA RIFIUTI)

In caso di inizio di occupazione o detenzione di locali o aree tassabili, nonché di variazione relativa alla superficie dei locali e delle aree che comportino un aumento/diminuzione della tassa/tariffa pagata al Comune, occorre trasmettere allo stesso la denuncia delle variazioni effettuate, rispetto alla posizione presente presso gli uffici comunali, entro il **20 Gennaio** dell'anno di riferimento. La mancata comunicazione di occupazione delle aree tassabili al competente ufficio tributi comunale è passibile di sanzione e quindi sarà dovuto, oltre che l'importo di base anche gli eventuali importi dovuti all'aggiunta degli interessi di mora.

3.6 – TRASFORMATORI E/O CONDENSATORI CONTENENTI FLUIDI A BASE DI PCB/PCT

Le aziende detentrici di trasformatori e/o condensatori contenenti fluidi contaminati da PCB/PCT che hanno effettuato la precedente comunicazione al Catasto Rifiuti **entro il 31 Dicembre 2013**, devono presentare, **entro 31.12.2015**, un'analoga comunicazione allo stesso Ente inerente le caratteristiche degli apparecchi contaminati da essi detenuti. La modulistica è riportata nell'Allegato I del D.M. 11.10.2001 ed è disponibile presso i ns. uffici.

Tale comunicazione dovrà essere integrata con l'indicazione del programma temporale di smaltimento secondo le nuove tempistiche previste dalla Legge n. 62 del 18.04.2005.

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo dei principali adempimenti per le aziende detentrici di apparecchiature elettriche (trasformatori e/o condensatori) contenenti oli isolanti a base di PCB:

Caratteristiche apparecchio (Volume)	Concentrazione PCB contenuto	Obbligo presentazione comunicazione biennale (art. 3, comma 1 D.Leg. 209/99)	Data presentazione precedente comunicazione	Data secondo rinnovo comunicazione (art. 3, comma 3 D.Leg. 209/99)	Data ultima per lo smaltimento (Legge 62/05)
Apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità < 5 lt	Qualsiasi	NO	-	-	<u>La dismissione o decontaminazione degli apparecchi avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31.12.2009</u>
Apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità > 5 lt	> 50 ppm	SI'	-	-	
Trasformatori	50-500 ppm	SI'	31.12.2013	<u>31.12.2015</u>	Smaltimento alla fine della loro esistenza operativa *

* I trasformatori possono essere utilizzati, in attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini indicati, solo se sono in buono stato funzionale, non presentano perdite ed i PCB in essi contenuti sono conformi alle specifiche tecniche relative alle qualità dielettriche. Il rispetto di tali condizioni deve risultare da apposita comunicazione effettuata alla Provincia/Città Metropolitana. In assenza di tale comunicazione i trasformatori devono essere immediatamente decontaminati.

Chi non rispetta le tempistiche sopra esposte è soggetto ad una sanzione pecuniaria da € 5.000,00 a € 50.000,00.

Nel caso in cui si proceda alla dismissione dell'apparecchiatura contaminata, il detentore deve essere trasmettere all'ARPA territorialmente competente apposita comunicazione entro 10 giorni dal verificarsi del cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB/PCT, integrata con l'indicazione del programma temporale di smaltimento degli apparecchi rimasti in essere.

L'omessa, incompleta o inesatta comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da € 2.582 a € 15493.

Si ricorda che in base all'art. 4 del DPR 216/88, coloro che hanno in uso trasformatori e/o condensatori contaminati e/o decontaminati da PCB/PCT debbono effettuare:

- ❖ un'analisi chimica almeno con frequenza annuale;
- ❖ conservare tutta la documentazione presso l'azienda;
- ❖ esporre cartellonistica specifica presso il trasformatore

3.7 – ANALISI DI CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

Si ricorda che, come comunicatoVi con ns. Circolari 03/2015 e 08/2015, nel corso del 2015 sono state introdotte numerose novità in materia di classificazione rifiuti e nello specifico:

- Legge n. 116/2014: ha modificato, a partire dal 01.06.2015, la premessa all'Allegato D del D.Lgs. 152/06 specificando in maniera dettagliata i criteri da utilizzare per la classificazione dei rifiuti.
- Regolamento (UE) 1357/2014: ha adeguato l'Allegato I della Parte IV del D.Lgs. 152/06 alle nuove definizioni delle caratteristiche di pericolo presenti nel Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- Decisione (UE) n. 955/2014: ha modificato l'elenco dei rifiuti al fine di allinearli alla terminologia utilizzata nel Reg. 1272/2008/CE.

Si ricorda pertanto alle aziende, qualora non avessero già provveduto, di:

- verificare le eventuali modifiche delle descrizioni dei codici CER al fine di poterle adeguare alla nuova normativa.
- verificare la classificazione già effettuata sui rifiuti prodotti, confermando la loro "non pericolosità" o, se "pericolosi", confermare le classi di pericolo affidate, basandosi sui nuovi criteri/limiti normativi.

A tal proposito Vi segnaliamo che il ns. laboratorio è a Vs. disposizione per effettuare analisi di ogni genere su campioni di rifiuti (caratterizzazioni secondo la vigente normativa, test di cessione, omologa per il conferimento in discarica/impianti di smaltimento, analisi per il recupero e quant'altro previsto dalla vigente normativa di settore).

Al fine di ottemperare a ciò che la normativa impone, si ritiene indispensabile ribadire la necessità, per i clienti che si avvalgono di questo ns. servizio, di consegnarci unitamente ad ogni campione di rifiuto oggetto di analisi la "Scheda informativa" redatta secondo il modello disponibile presso il ns. laboratorio, con le relative schede di sicurezza delle materie prime/prodotti che hanno generato il rifiuto.

SETTORE 4 – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

4.1 Autorizzazione Unica Ambientale – Regione Lombardia (DPR 59/2013).

Si ricorda che dal 01 giugno 2013 è entrato in vigore il DPR 13 marzo 2013, n. 59, normativa nazionale riguardante l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Questo titolo autorizzativo ha accorpato in un unico provvedimento diverse autorizzazioni ambientali (es. autorizzazione agli scarichi idrici, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione o nulla osta per le emissioni sonore, comunicazioni in materia di rifiuti).

Pertanto i rinnovi delle autorizzazioni in essere e/o le nuove autorizzazioni ambientali dovranno essere presentate come Autorizzazione Unica Ambientale il cui inoltro dovrà avvenire mediante l'utilizzo di modulistiche regionali unificate e attraverso l'inoltro telematico al SUAP competente.

In Regione Lombardia i portali che devono essere utilizzati per l'inoltro delle pratiche possono essere "MUTA" o "Impresainungiorno" mentre in Piemonte si deve utilizzare "Sistemapiemonte".

In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene fondamentale ricordare alle aziende di attivarsi per la richiesta alla CCIAA di competenza della firma digitale del Legale Rappresentante (se non già disponibile). I nostri uffici sono a Vs. disposizione per la predisposizione di istanze AUA.

La Regione Lombardia con la DGR n. 3827 del 14 luglio 2015 ha definito un tariffario regionale unico applicabile dal 01.10.2015, nel quale vengono definite le modalità di determinazione e versamento degli oneri istruttori per tutti i titoli ricadenti in AUA, in sostituzione dei tariffari settoriali (laddove esistenti).

E' stato inoltre approvato un foglio di calcolo elettronico utilizzabile per la determinazione delle tariffe istruttorie pubblicato sul sito istituzionale regionale.

SETTORE 5 – SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

5.1 – D.LGS. 09.04.2008, n. 81 – “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Si ricordano di seguito i principali adempimenti:

- comunicazione per via telematica all'INAIL (e all'IPSEMA per quanto riguarda le categorie tutelate dallo stesso Ente) del nominativo del Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); la comunicazione non deve essere effettuata con cadenza annuale ma solo in caso di nuova nomina o designazione entro il 31 marzo dell'anno successivo.
- aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in caso di variazioni che possono averlo reso superato o in caso di infortuni che non siano stati precedentemente valutati.
- valutazione del rischio di esposizione a rumore, vibrazioni e radiazioni ottiche artificiali, con frequenza quadriennale, salvo l'obbligo di aggiornamento in caso di variazioni significative delle condizioni di esposizione.
- valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni con frequenza triennale, anch'essa con obbligo di aggiornamento in caso di variazioni significative delle condizioni di esposizione.
- valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici, prorogata al 1 luglio 2016, come stabilito dalla Direttiva 2013/35/UE.
- misurazione periodica degli agenti chimici aerodispersi negli ambienti di lavoro.
- misurazione e valutazione del microclima termico, in particolare in situazioni che possono presentare un rischio per la sicurezza dei lavoratori, con frequenza almeno quadriennale.

Formazione lavoratori, dirigenti e preposti:

da eseguire o aggiornare in base a quanto previsto dall' accordo sancito in sede di conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11.01.2012. Per i nuovi assunti il termine temporale per adempiere agli obblighi di in-formazione è di 60 giorni. L'aggiornamento, per lavoratori, dirigenti e preposti, prevede una durata di 6 ore ogni 5 anni. Per tutti i lavoratori informati prima dell'entrata in vigore dell'ASR del 21.12.2011 e/o nel periodo di transizione (anno 2012) in base ai contenuti del DM 16.01.1997, il termine per l'aggiornamento è l'11.01.2017 (durata percorso di aggiornamento ore 6).

Formazione Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP in qualità di Datore di lavoro:

In base a quanto previsto dall'accordo sancito in sede di conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11.01.2012, il Datore di lavoro che svolge o intende svolgere i compiti di RSPP è tenuto a frequentare corsi di formazione di durata variabile da:

- formazione di base: da 16 a 48 ore in funzione del Codice Ateco 2007
- formazione di aggiornamento: da 6 a 14 ore

I datori di lavoro RSPP nominati dopo il 31.12.1996 che hanno frequentato corso di formazione non conforme all'ASR del 21.12.2011, devono aggiornare la loro informazione entro l'11.01.2017.

Formazione utilizzo attrezzature di lavoro:

A partire dal 12/03/2013 l'attività di formazione dei lavoratori incaricati all'utilizzo dell'attrezzature di lavoro per cui è richiesta specifica abilitazione (tra cui il carrello elevatore), dovrà essere effettuata in considerazione dell'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012, pubblicato sulla G.U. n. 60 del 12.03.2012.

Il DL 151/2015 modifica la nozione di "operatori delle attrezzature di lavoro" estendendola ai datori di lavoro che fanno uso diretto di tali attrezzature.

Medicina del lavoro:

Esclusivamente per ricordare alcune necessità legate alle visite mediche, si dettaglia quanto previsto dal D.lgs. 81/08 art. 41:

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
 - c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai (60) sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

5.2 – CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI)

Si ricorda a tutte le aziende che sono in possesso del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del Fuoco, di verificarne la scadenza al fine di poter richiedere il rinnovo nei tempi e nei modi dovuti. Coloro che sono ancora in attesa del rilascio del CPI ma che hanno già presentato il progetto agli stessi VVF, devono invece verificare lo stato di avanzamento dell'iter autorizzativo al fine di giungere al rilascio del CPI.

5.3 - VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA TERRA

Si ricorda che in base al DPR 462/2001 sono state semplificate le procedure per le installazioni e le verifiche di impianti elettrici di messa a terra, protezioni contro le scariche atmosferiche e luoghi con pericolo di esplosione. Questa norma prevede verifiche ogni 2 anni per gli impianti in luoghi con pericoli di esplosione, ogni 5 anni per gli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, ad eccezione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico, e negli ambienti a maggior rischio di incendio per i quali rimane la periodicità biennale.

Inoltre viene prevista la possibilità di richiedere dette verifiche non solo ad ARPA ma anche ad organismi privati abilitati dal Ministero delle Attività Produttive

Pertanto è indispensabile controllare la scadenza delle verifiche periodiche e se necessario inoltrare la richiesta di verifica periodica a suddetti Enti pubblici o organismi privati. La mancata verifica degli impianti in questione è sanzionabile.

L'art. 86 del D.lgs. 81/08 impone al datore di lavoro l'obbligo di far sottoporre gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, oltre che alle verifiche periodiche previste dal D.P.R. 462/01, a controlli periodici finalizzati alla verifica del loro stato di conservazione e di efficienza (comma 1), prescrivendo inoltre la verbalizzazione e la tenuta a disposizione della autorità di vigilanza degli esiti di tali controlli (comma 3).

5.4 - VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI LAVORO DI CUI ALL'ALLEGATO VII AL D.LGS. 81/08

Da eseguirsi in base alle modalità di cui al DM 11.04.2011. In sintesi, il provvedimento definisce le modalità di effettuazione della prima verifica e di quelle periodiche, anche nel caso in cui INAIL ed ASL non possano effettuarle direttamente. Il DL 81/2008 dispone infatti che la prima delle verifiche periodiche sia effettuata dall'ex. ISPESL (ora INAIL), che deve provvedere entro 60 giorni, dalla richiesta scritta, direttamente o avvalendosi di altri soggetti (pubblici o privati) abilitati. Decorso tale termine il datore di lavoro potrà avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.

5.5 – CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER GLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE (D. 15.07.2003, n. 388)

In base a quanto stabilito dal DL 388/2003 la formazione dei lavoratori designati come incaricati al primo soccorso aziendale **deve essere ripetuta con cadenza triennale** almeno per quanto attiene le capacità di intervento pratico.

Le ore di aggiornamento della formazione variano da 4 a 6 in relazione al gruppo di appartenenza al Decreto sopra citato (A, B o C).

5.6 – CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

Si ricorda che gli addetti all'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, devono ricevere un'adeguata e specifica formazione in merito e un aggiornamento periodico (consigliato ogni 3 anni come da circolare n. 12653 del 23.02.2011 del ministero dell'interno, dipartimento VV.F. – Direzione Generale per la Formazione), per tutti i livelli di rischio (basso, medio, alto).

Le ore di aggiornamento della formazione variano da 2 a 8 in funzione del livello di rischio.

5.7 – CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Si ricorda che il D.Lgs. 81/08 ribadisce l'obbligo di formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 37 c. 11): Il corso ha una durata minima è pari a 32 ore.

E' previsto inoltre l'obbligo di aggiornamento secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva nazionale. La durata minima dell'aggiornamento è pari a 4 ore per le imprese che occupano tra i 15 e 50 dipendenti e pari a 8 ore per le imprese con più di 50 dipendenti. E' comunque utile ricordare che il D.lgs. 81/08 prevede all'art. 37, co.11 che il RLS debba avere un aggiornamento periodico, le aziende con un numero inferiore ai 15 dipendenti dovrebbero prendere in considerazione questo obbligo, soprattutto se il corso di formazione effettuato dal RLS è stato svolto parecchio tempo addietro, la normativa in materia di SSL ha continuato a produrre aggiornamenti in proposito.

5.8 - CORSI DI FORMAZIONE PER I RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Ricordiamo che tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione non datore di lavoro devono aver completato i corsi formativi previsti dal D.Leg. 195/2003 in conformità all'ASR del 26.01.2006 e i relativi aggiornamenti da effettuarsi per il 20% del monte ore annualmente o nell'arco del quinquennio.

La mancata formazione degli RSPP entro i termini prescritti comporta il decadimento dell'incarico dallo stesso rivestito.

E' quindi necessario, per coloro che non avessero già provveduto in merito, attivarsi immediatamente.

5.9 – RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE PROTEZIONE

Ricordiamo alle aziende che occupano più di 15 dipendenti l'obbligo di indire ed effettuare, qualora non abbiano ancora provveduto, entro la fine dell'anno, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi prevista dall'art. 35 del D.Leg. 81/08.

5.10 – ESERCITAZIONE ANTINCENDIO

Ricordiamo alle aziende con obbligo della redazione del piano di emergenza (aziende con 10 o più dipendenti o aziende con meno di 10 dipendenti ma soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei VVF) di organizzare un'esercitazione antincendio, almeno una volta all'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento, come stabilito dal DM 10.03.1998, all'allegato VII, punto 7.4.

5.11 – APPALTI (art. 26 DL 81/2008):

In caso di affidamento di lavori in appalto è necessario verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, mediante l'acquisizione di:

- 1) *certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
- 2) *autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.*

E' inoltre necessario fornire all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi – DUVRI - che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, da consegnare all'appaltatore.

5.12 - JOBS ACT (D. Lgs. 15.06.15, n. 81 - SO n.34 alla G.U. 24/06/2015, n.144, in vigore dal 25.06.15).

L'atto governativo più comunemente chiamato JOBS ACT è stato ufficializzato con il D.Lgs. n..81/2015, entrato in vigore dal 25 giugno scorso, è intervenuto sulla normativa in essere abrogando il co. 5 art. 3 del Testo Unico di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), laddove era stabilito che nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione fossero a carico dell'utilizzatore. Ora è il somministratore (es. Adecco, Ranstad, ecc.) che deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può tuttavia prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore ovvero dall'azienda.

Per quanto attiene poi alla S.S.L., l'utilizzatore rimane sempre tenuto ad osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (sorveglianza sanitaria, DPI, addestramento). Si ritiene quindi importante inoltrare la richiesta di personale indicando per iscritto:

- mansione da svolgere
- necessità di avere copia degli attestati di formazione
- necessità della dichiarazione dell' idoneità sanitaria alla mansione

5.13 - Modifica dell'art. 88, comma 2, lettera g – bis) , ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (G.U. 03/08/2015, n.178 , in vigore dal 18/08/2015)

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO I MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Viene ripristinata l'estensione originaria del campo di applicazione del titolo IV del DL 81/2008 (cantieri temporanei e mobili) i luoghi in cui si eseguono lavori relativi ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile.

SETTORE 6 – VARIE

6.1 – REGISTRO DI CARICO E SCARICO AGENZIA DELLE DOGANE OLI MINERALI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E CARBURANTI

Gli utilizzatori di prodotti soggetti ai controlli dell'Agenzia delle Dogane, entro il **31.12.2015** devono provvedere alla chiusura del registro di carico e scarico dell'anno 2015, corredato dei certificati di provenienza della merce. Entro lo stesso termine deve essere presentato all'Agenzia delle Dogane per la vidimazione il nuovo registro di carico e scarico relativo all'esercizio finanziario 2016.

6.2 – PIANO REGIONALE AMIANTO (Regione Lombardia):

La Regione Lombardia ha approvato con DGR n. 8/1526 del 22/12/2005 (pubblicato sul BURL del 17/01/2006) il PRAL - Piano Regionale Amianto al fine di salvaguardare la salute delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto ed indicare specifiche prescrizioni per la bonifica dell'amianto stesso. L'obiettivo di tale piano è quello di realizzare un censimento e una mappatura dei siti contaminati da amianto entro 3 anni e la successiva eliminazione dello stesso dal territorio entro 10 anni. **La scadenza è dunque il prossimo 17/01/2016.** Il PRAL non prevede sanzioni per la mancata rimozione, tuttavia permane l'obbligo di rispettare le tempistiche che scaturiscono dalla valutazione dello stato di conservazione delle coperture ottenuto con l'algoritmo proposto dalla regione stessa.

I proprietari di manufatti in cemento-amianto, per effetto del PRAL, devono provvedere urgentemente a predisporre in modo completo il "Modulo di notifica presenza di amianto in struttura o luoghi" (vedere Allegato 4 della DGR 8/1526).

La Regione Lombardia, con Legge Regionale n°14 del 31.07.2012, ha modificato ed integrato la Legge n°17 del 29.09.2003 "*Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto*", riprendendo anche i contenuti del Piano Regionale per l'Amianto in Lombardia (PRAL 2005). Ricordiamo che, a decorrere dal 01 febbraio 2013, **la mancata comunicazione della presenza di manufatti contenenti amianto** all'ASL competente per territorio da parte dei proprietari e responsabili degli immobili, comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa da 100,00 a 1.500,00 €**.

Tale comunicazione deve essere effettuata nelle modalità proposte all'interno dell'Allegato 4 del PRAL (modulo di comunicazione NA1).

Inoltre si evidenzia che, in caso di mancata valutazione dello stato di conservazione del manufatto contenente amianto secondo l'apposito protocollo della direzione regionale competente, l'ASL competente, in seguito a sollecito del Comune, provvederà ad effettuare la stima rivalendosi sul proprietario/responsabile per le spese sostenute.

Si ricorda che negli ambienti di lavoro in cui sono presenti manufatti contenenti amianto quali coperture in eternit a vista, rivestimenti delle tubazioni in gesso/amianto, manufatti a spruzzo contenenti amianto ecc. il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. La valutazione del rischio può essere effettuata da ns. personale tecnico in possesso dei requisiti previsti, attraverso l'ispezione dei manufatti e la successiva stesura della relazione tecnica oltre alla misurazione delle fibre aerodisperse attraverso indagine ambientale.

Per maggiori informazioni rivolgersi ai ns. uffici.

6.3 FIBRE ARTIFICIALI VETROSE

L'accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2015 n°59/csr, è stato approvato il documento "*Le Fibre artificiali vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute*".

Le linee guida sono state predisposte per consentire una corretta valutazione e consapevolezza dei rischi da parte di tutti i soggetti interessati sia negli ambienti di lavoro, sia negli ambienti di vita. Le FAV sono fibre artificiali inorganiche, comunemente in commercio coi nomi di **lana di vetro, lana di roccia, lana di scoria, fibre ceramiche** refrattarie. Molte di esse vengono impiegate come rivestimenti isolanti. La pericolosità delle fibre artificiali vetrose risiede nella capacità di penetrare nell'organismo attraverso le vie respiratorie. Tale capacità è propria delle fibre denominate "respirabili", le quali, proprio per le loro ridotte dimensioni, sono in grado di raggiungere le diramazioni terminali delle vie respiratorie.

La valutazione del rischio: Il contatto con le fibre vetrose artificiali può avvenire per inalazione di polvere dispersa in atmosfera o per contatto della pelle col prodotto. Il **D.Lgs. 81/08** e s.m.i. prevede l'obbligo della valutazione dei rischi in cui si utilizzano o sono presenti nell'ambiente di lavoro materiali che presentano rischi per la salute dei lavoratori. Una accurata valutazione del rischio può essere effettuata attraverso la determinazione delle fibre presenti nell'ambiente di lavoro.

Per questo, la ns. struttura è in grado di supportarVi in tutte le fasi dell'aggiornamento del documento di valutazione del rischio. Per informazioni contattate i ns. uffici.

SETTORE 7 – SCADENZE

Per una più semplice gestione/programmazione dei lavori, riportiamo di seguito un quadro sinottico riassuntivo delle prossime scadenze:

<u>Mese</u>	<u>Scadenza</u> *	<u>Argomento</u>	<u>Chi deve effettuare la denuncia</u>	<u>Rif. Circ.</u>
Dicembre 2015	31.12.2015	Denuncia PCB/PCT	Le aziende detentrici di trasformatori e/o condensatori contenenti fluidi a base di PCB/PCT che hanno effettuato il rinnovo della comunicazione al Catasto Rifiuti entro il 31.12.2013	Settore 3.6
		Chiusura registri Agenzia Dogane oli minerali anno 2015 e vidima registri anno 2016	Aziende in possesso di licenza Agenzia Dogane	Settore 5.1
		Rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti esistenti (Lombardia: in possesso di autorizzazioni rilasciate nel periodo 01.01.2003 / 29.04.2006 – Altre Regioni: in possesso di autorizzazioni rilasciate nel periodo 01.01.2000 / 29.04.2006)	Tutti gli impianti esistenti in possesso di autorizzazioni rilasciate: - Lombardia: nel periodo 01.01.2003 / 29.04.2006 - Altre Regioni: in possesso di autorizzazioni rilasciate nel periodo 01.01.2000 / 29.04.2006	Settore 2.1
Gennaio 2016	01.01.2016	Operatività SISTRI	Tutti gli operatori soggetti all'utilizzo del Sistri	Settore 3.4
	17.01.2016	Regione Lombardia - Censimento e mappatura dei manufatti contaminati da amianto (coperture e rivestimenti)	Tutte le aziende con presenza di manufatti contenenti amianto	Settore 6.2
	20.01.2016	Dichiarazione periodica (annuale/ trimestrale/ mensile) degli imballaggi importati	Tutte le aziende che acquistano imballaggi pieni o vuoti all'estero.	Settore 3.3
	31.01.2016	Denuncia quantità acque reflue scaricate	Le aziende i cui scarichi idrici sono gestiti da AMIACQUE e MM	Settore 1.2.3
Febbraio 2016	20.02.2016	Dichiarazione periodica (mensile) degli imballaggi importati	Tutte le aziende che acquistano imballaggi pieni o vuoti all'estero.	Settore 3.3
	28.02.2016	Denuncia quantità acque reflue scaricate	Le aziende i cui scarichi idrici sono gestiti da PREALPI SERVIZI e BRIANZACQUE	Settore 1.2.3
Marzo 2016	20.03.2016	Dichiarazione periodica (mensile) degli imballaggi importati	Tutte le aziende che acquistano imballaggi pieni o vuoti all'estero.	Settore 3.3
	31.03.2016	Dichiarazione dei quantitativi di imballaggi esportati	Tutte le aziende che esportano imballaggi all'estero.	Settore 3.3
		Denuncia annuale dei quantitativi di acqua pubblica derivata (anno 2015)	Tutte le aziende che derivano acque pubbliche (da pozzo o corso d'acqua superficiale)	Settore 1.1.1
		Emission Trading – Comunicazione delle emissioni di gas serra per l'anno 2015	Tutte le aziende in possesso di autorizzazione per l'emissione di gas serra rilasciata dal Ministero dell'Ambiente	-
		Presentazione bilancio di massa COV per impianti in deroga ai sensi dell'art. 272, c.2, D.Lgs. 152/06	Tutti gli impianti autorizzati in conformità agli allegati tecnici n. 4 – 7 – 8 – 33 devono inviare al dipartimento ARPA competente il bilancio di massa relativo all'utilizzo di COV nel periodo 01/01/2015-31/12/2015	Settore 2.2
Aprile 2016	20.04.2016	Dichiarazione periodica (mensile/ trimestrale) degli imballaggi importati	Tutte le aziende che acquistano imballaggi pieni o vuoti all'estero.	Settore 3.3
	30.04.2016	Emission Trading – Restituzione delle quote di gas serra utilizzate per l'anno 2015	Tutte le aziende in possesso di autorizzazione per l'emissione di gas serra rilasciata dal Ministero dell'Ambiente	-
		Denuncia rifiuti (MUD)	Tutte le aziende previste dal D.Leg. 152/06	Settore 3.1
		Pagamento diritti di iscrizione annuale per gestori rifiuti	Trasportatori rifiuti e trasportatori conto proprio Recuperatori rifiuti	Settore 3.2
		Pagamento contributo Sistri anno 2016	Tutti gli operatori soggetti all'utilizzo del Sistri	Settore 3.4
Maggio 2016	20.05.2016	Dichiarazione periodica (mensile) degli imballaggi importati	Tutte le aziende che acquistano imballaggi pieni o vuoti all'estero.	Settore 3.3
	31.05.2016	Dichiarazione F-gas	Tutti gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 5 tonnellate di CO2 equivalente o più di gas fluorurati ad effetto serra	Settore 2.3
Giugno 2016	20.06.2016	Dichiarazione periodica (mensile) degli imballaggi importati	Tutte le aziende che acquistano imballaggi pieni o vuoti all'estero.	Settore 3.3
Luglio 2016	01.07.2016	Valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici	Tutte le aziende (valutazione a carico del Datore di lavoro)	Settore 5.1
	20.07.2016	Dichiarazione periodica (mensile/ trimestrale) degli imballaggi importati	Tutte le aziende che acquistano imballaggi pieni o vuoti all'estero.	Settore 3.3

Mese	Scadenza *	Argomento	Chi deve effettuare la denuncia	Rif. Circ.
Agosto / Settembre 2016	20.08.2016 20.09.2016	Dichiarazione periodica (mensile) degli imballaggi importati	Tutte le aziende che acquistano imballaggi pieni o vuoti all'estero.	Settore 3.3
Ottobre 2016	20.10.2016	Dichiarazione periodica (mensile/ trimestrale) degli imballaggi importati	Tutte le aziende che acquistano imballaggi pieni o vuoti all'estero.	Settore 3.3
Novembre 2016	20.11.2016	Dichiarazione periodica (mensile) degli imballaggi importati	Tutte le aziende che acquistano imballaggi pieni o vuoti all'estero.	Settore 3.3
Dicembre 2016	20.12.2016	Dichiarazione periodica (mensile) degli imballaggi importati	Tutte le aziende che acquistano imballaggi pieni o vuoti all'estero.	Settore 3.3

* Si specifica che le date indicate hanno validità al momento di invio della presente circolare ma potranno subire variazioni a seguito di pubblicazione di modifiche normative..

Certi di aver fatto cosa gradita, cogliamo l'occasione per ringraziarVi e confermarVi la ns. puntuale collaborazione.

Distinti saluti.



- ▲ Igiene e sicurezza del lavoro
- ▲ Consulenza in campo ambientale
- ▲ Analisi chimiche

ARCADIA CONSULTING S.r.l. a socio unico – La società dichiara di essere soggetta a direzione e coordinamento da parte della di I.S.F. S.r.l. – P.I./C.F.06070580961
 Sede legale: Viale San Michele del Carso n. 4 – 20144 Milano
 Uffici e Laboratori: Via Ossola n. 6 – 21015 Lonate Pozzolo (VA) – Telefono 0331.662001 – Fax 0331.662040 – info@arcadiacons.com
 R.E.A. n. 1951373 – Reg. Imprese Milano n. 07331220967 – Cod. Fisc./Part. IVA 07331220967 – Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.



**VISITA IL NUOVO SITO
ARCADIACONS.COM!**